



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO  
ORDINANZA N. 25**

- **PRESO ATTO** di quanto evidenziato dal Presidente della Circostrizione n. 1 in occasione della riunione di coordinamento svoltasi in data 11 giugno 2003, tra l'Autorità Portuale e gli altri Enti preposti alla gestione dei fossi cittadini, in merito al cattivo stato igienico/sanitario in cui si trova il tratto finale del Fosso dei Navicelli che corre parallelo alla via Andrea De' Pazzi, per effetto dell'insabbiamento;
- **RITENUTO** di dover procedere con urgenza all'esecuzione di un primo intervento di rimozione dei fanghi dall'alveo del suddetto fosso, in modo da ristabilire adeguate condizioni di igiene ambientale;
- **VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 522 dell'8 agosto 2003, con la quale la Provincia di Livorno – Settore 10 "Difesa del Suolo – Protezione Civile" ha autorizzato questa Autorità Portuale a collocare i fanghi derivanti dal descritto intervento di pulizia del fosso nella vasca di colmata del Porto di Livorno;
- **VISTA** l'Ordinanza di questa Autorità Portuale n. 20 del 1° luglio 2003, con la quale è stata disposta la rimozione dei relitti presenti nel fosso di che trattasi;
- **RITENUTO** di dover altresì disporre per l'urgente rimozione delle altre imbarcazioni ormeggiate lungo le sponde del fosso, onde consentire l'esecuzione dell'intervento di asportazione dei fanghi;
- **DATO ATTO** che la Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente di questa Autorità Portuale ha già provveduto, in data 21 luglio 2003, all'apposizione in loco di avvisi richiamanti la necessità di rimuovere le imbarcazioni ormeggiate lungo il fosso;
- **VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. a) della Legge 84/94;

**ORDINA**

1. E' fatto obbligo ai proprietari di tutte le imbarcazioni ormeggiate lungo le due sponde del tratto del Fosso dei Navicelli che corre parallelo alla via Andrea De' Pazzi, meglio individuato nell'allegata planimetria, di provvedere alla loro rimozione entro il giorno 17 agosto 2003. In difetto, le imbarcazioni saranno rimosse a cura di questa Autorità Portuale, con addebito delle spese ai rispettivi proprietari.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
3. I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni vigenti del Codice della Navigazione.

Livorno, li 08.08.2003

**IL COMMISSARIO  
(Bruno LENZI)**

